

3. Cotellessa Camillo;
4. Haus Michele;
5. Obletter dott. Giambattista.

Membri supplenti:

1. Corneli rag. Giovanni;
2. Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Rimini.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966 e concernente le caratteristiche dell'aeroporto di Rimini ai sensi dell'art. 714-bis della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Rimini dal 24 febbraio al 26 aprile 1969 e del comune di Riccione dal 26 maggio al 25 luglio dello stesso anno relativa alle limitazioni contemplate dalla predetta legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Considerato che avverso le limitazioni di cui sopra ha formulato osservazioni il sindaco del comune di Riccione, chiedendo che siano rispettate le altezze previste dal piano regolatore per la costruzione di abitazioni civili;

Considerato che per il nucleo residenziale ricadente nella zona rossa della mappa è prevista dal piano regolatore un'altezza massima di m. 21,50 e che detta altezza è incompatibile con le quote del piano di avvicinamento per cui non può consentirsi la realizzazione delle costruzioni di che trattasi;

Ritenuta la necessità e legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

L'opposizione di cui alle premesse è rigettata.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Rimini è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato al ricorrente nelle forme di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa adeg. 10 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile e annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

Tariffa adeg. 10 a.c. (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa adeg. 10A(2t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa adeg. 10A(2t)r, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa adeg. 8A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;